

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta dell'11 dicembre 2017)

La I Commissione assembleare permanente nella seduta dell'11 dicembre 2017 esaminata la proposta della Commissione sulla proposta di legge n. 161/17 (testo base) "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" abbinata, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno, alla proposta di legge n. 85/16 "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 "Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche", approvata in sede referente dalla III Commissione nella seduta del 6 dicembre 2017

esprime parere favorevole.

Il Presidente della Commissione
Francesco Giacinti

Relazione tecnico finanziaria dell'articolato della Proposta di legge n. 161/2017

“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche”

nel testo licenziato dalla III Commissione assembleare

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

(pdl 161/2017 abbinata alla pdl 85/2016)

Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 contiene disposizioni a carattere normativo

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 1bis (Funzioni dei comuni)

L'articolo 1 bis contiene disposizioni a carattere normativo

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 2 (Funzioni della Regione)

L'art. 2 declina le attività che saranno poste in essere dalla Regione per conseguire le finalità della proposta di legge.

comma 3: non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto lo svolgimento dell'attività indicata é assicurato mediante il ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all'interno della organizzazione amministrativa della Giunta regionale.

comma 4 lettera a) : la disposizione comporta una spesa corrente e continuativa.

ANNO	IMPORTO	COPERTURA
2018	quota parte euro 300.000 (spese autorizzate all'art. 15)	Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 Fondi di riserva, Capitolo 2200110002- Fondo di riserva per spese obbligatorie
SUCCESSIVI	autorizzazione con legge di bilancio	legge di bilancio, spesa alimentata anche dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 13

comma 4 lettera b): la disposizione comporta una spesa per investimenti una tantum

ANNO	IMPORTO	COPERTURA
2018	quota parte euro 300.000 (spese autorizzate all'art. 15)	Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Capitolo 2200110002- "Fondo di riserva per spese obbligatorie"

comma 4 , lett. b bis): non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto lo svolgimento dell'attività indicata è assicurato mediante il ricorso alle risorse umane e strumentali già presenti all'interno della organizzazione amministrativa della Giunta regionale.

comma 5: non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto i membri del Comitato tecnico -scientifico (personale regionale ed eventuali membri esterni) operano a titolo gratuito secondo modalità e criteri che verranno individuati dalla Giunta regionale all'atto della costituzione di tale organismo.

Art. 3

(Principi generali in materia di pianificazione)

L'art. 3 contiene disposizioni a carattere normativo

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Pianificazione urbanistica comunale)

L'art. 4 contiene disposizioni a carattere normativo

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

L'art. 5 contiene disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Autorizzazione per inizio lavori)

L'art. 6 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

L'art. 7 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Inizio lavori)

L'art. 8 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 9
(Relazione a struttura ultimata; certificato di collaudo statico e certificato di regolare esecuzione)

L'art. 9 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 10
(Edifici di speciale importanza artistica)

L'art. 10 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 11
(Vigilanza e controllo)

L'art. 11 contiene le disposizioni a carattere normativo.

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Regime sanzionatorio)

L'art. 12 contiene disposizioni a carattere normativo

Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13
(Contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

L'art. 13 introduce l'onere a carico del richiedente una autorizzazione di inizio lavori di pagare un contributo a favore dell'ente competente al rilascio della medesima.

L'applicazione di tale disposizione normativa comporterà, a partire dall'anno 2019, maggiori entrate a favore della Regione che saranno iscritte nel Titolo 03" Entrate extratributarie", tipologia 305 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 14
(Disposizioni di attuazione)

L'art. 14 specifica le disposizioni di attuazione della legge.

Art. 15
(Norme finanziarie)

L'art. 15 indica la copertura finanziaria.

comma 1: Autorizza la spesa di euro 300.000 per gli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 dell'art.2;

comma 2 : copertura a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Capitolo 2200110002- "Fondo di riserva per spese obbligatorie";

comma 3 : per gli anni successivi autorizzazione con leggi di bilancio per coprire quota parte delle spese derivanti dallo svolgimento delle attività indicate nell'art.2, comma 4, lett. a) ;

comma 4: iscrizione delle maggiori entrate.

Art. 16
(Norme transitorie e finali)

L'art. 16 contiene disposizioni a carattere normativo.
Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 17
(Abrogazione)

L'art. 17 contiene le disposizioni a carattere normativo.
Non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Allegato 1

L'Allegato 1 contiene disposizioni a carattere normativo.